



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it@ serv.appalti@provincia.tn.itweb www.appalti.provincia.tn.it**Gara telematica n.: 89513**

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SUDDIVISO IN TRE LOTTI

NOTE DI CHIARIMENTO

Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, viste le richieste di operatori economici, a seguito delle risposte del Responsabile del procedimento del Servizio di merito, si forniscono i seguenti chiarimenti

Quesito

Buonasera, chiediamo cortesemente: L'assistenza è richiesta ? e se sì, su tutta la flotta? Deve rientrare nella base d'asta?

Risposta**SEZIONE 4 (ASSISTENZA)**

Si risponde in termini positivi.

L'assistenza è richiesta all'art. 4.1 della Sezione 4 di Polizza e vale per tutti i veicoli iscritti nel Libro Matricola di cui all'ALLEGATO A) di polizza.

Il premio annuo lordo a base d'asta è relativo a tutte le garanzie di polizza dalla SEZIONE 1 alla SEZIONE 5, compresa quindi anche l'ASSISTENZA.

Quesito

XXXX AG chiede chiarimento relativamente la proroga del termine di presentazione delle offerte, chiediamo gentilmente conferma che la garanzia provvisoria, che riporta il termine di presentazione originario delle offerte ovvero il 31.03.2020, rimane valida e non deve essere corretta con il nuovo termine di presentazione delle offerte.

Ringraziamo in anticipo e rimaniamo in attesa di riscontro

Risposta

A norma di legge, art. 93 comma 5 D.Lgs. 50/2016, nonostante la proroga del termine originario previsto per la presentazione delle offerte, "la garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta" e, dunque, non rileva il giorno di scadenza per la presentazione delle offerte fissato dalla procedura, ma quello in cui l'operatore economico concorrente ha sottoposto la propria offerta alla stazione appaltante.

Quesito

Buongiorno, dopo avere consultato i quesiti pubblicati, con la presente siamo a richiedere nuovamente il seguente chiarimento:- Il sottolimito previsto per i danni da inquinamento accidentale di €1.000.000 opera anche per quanto previsto al punto 22 " La responsabilità civile derivante all'assicurato dal conferimento di rifiuti speciali , tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbia provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato ad aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti."?

Restiamo in attesa di un cortese riscontro.

Risposta

Si risponde in termini affermativi.

L'oggetto della polizza, come esteso e precisato all'art. 4 – "Estensioni e precisazioni di garanzia" della Sezione 3 di Polizza, a maggior chiarimento ed a titolo esemplificativo, indica le strutture e le attività di riferimento dal punto 1) al punto 35.

L'art. 2 – "Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti" della Sezione 5 di Polizza prevede per inquinamento accidentale un limite di risarcimento per sinistro e per anno di Euro 1.000.000,00.

La Società, nei limiti dei massimali ed alle condizioni tutte della polizza, liquiderà i danni per le garanzie indicate con l'applicazione dei relativi sottolimiti.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).



IL DIRIGENTE

- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RP / CAS

Responsabile del procedimento: dott. Carloalberto Siciliano